

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo


Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 715 DEL 6 SET, 2018

OGGETTO Approvazione nuovo “Regolamento dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l’esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato” in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 802 del 12.10.2017.

Ufficio proponente: Area Affari Legali e Assicurativi
Responsabile del procedimento: Dr. Matteo Berti
Funzionario competente: 

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 802 del 12.10.2017, ad oggetto: Approvazione del “Regolamento dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l’esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato”;

VISTA la Legge regionale n. 1/2012 “*Riordino della normativa in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria*”, che al titolo II (*Diritto di accesso ai documenti amministrativi*) stabilisce:

- all’art. 15, che il diritto di accesso ai documenti nei confronti dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 (cioè gli enti del sistema regionale costituito dagli enti di cui agli Allegati 1 - che comprende le Agenzie di Tutela della salute - e 2 alla L.R. n. 30/2006 e s.m.) è riconosciuto e si esercita secondo le previsioni del Capo V della L. 241/1990, fatti salvi i livelli ulteriori di tutela garantiti dall’art. 16;

- tra i livelli del diritto di accesso, ulteriori a quelli stabiliti dalla L. 241/1990, previsti dall’art. 16 figurano i seguenti:

b) il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazione dell’obbligo di detenzione da parte dell’amministrazione, in deroga all’*articolo 22, comma 6 della L. 241/90*, sempre che l’amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l’attualità dell’interesse;

e) nei confronti degli atti dei soggetti di cui all’*articolo 3, comma 1*, l’istanza di riesame della richiesta di accesso può essere presentata al Difensore regionale, ai sensi dell’*articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18* (Disciplina del Difensore regionale);

VISTO l’art. 5 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37, che al comma 1, lettera f) ha sostituito l’art. 13 della L.R. n. 18/2010, recante “Disciplina del Difensore regionale” e che il nuovo art. 13, rubricato “Tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi”, stabilisce:

- al comma 1: “Il Difensore svolge le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’*articolo 5, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dell’*articolo 25, comma 4, della legge 241/1990*”;

al comma 3: “Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 9, i provvedimenti di diniego o differimento dei diritti di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi devono contenere l’indicazione circa la possibilità di presentare ricorso al Difensore”; tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 9 figurano gli enti del sistema regionale;

DATO ATTO che dal 25 maggio 2018 è applicabile il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, e che pertanto il d. lgs. 196/2003 non costituisce più la principale normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali ed è in larga parte inapplicabile;

VISTO l’art. 3, comma 1, del DPR 184/2006 che al primo periodo prevede espressamente che l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, **mediante invio di copia** con raccomandata con avviso di ricevimento;

RITENUTO necessario adeguare il Regolamento approvato con la richiamata deliberazione n. 802/2017 al fine di renderlo coerente con le sopra citate disposizioni normative modificando e/o integrando le seguenti disposizioni:

- art. 1, aggiornando i riferimenti normativi;

- art. 4, comma 5, prevedendo l'esercitabilità del diritto di accesso in ogni tempo;
- art 12, comma 1, prevedendo espressamente l'invio di copia dell'istanza di accesso al controinteressato;
- art 18, da rubricare: "Mezzi di tutela – Ricorso al T.A.R. Richiesta di riesame al Difensore regionale", prevedendo espressamente la possibilità di richiesta di riesame al Difensore regionale;
- art. 29, da rubricare: "Tutela giurisdizionale del diritto di accesso civico e ricorso al Difensore regionale", prevedendo espressamente la possibilità di ricorso al Difensore regionale;
- modelli 1, 2 e 3, nella parte in cui prevedono "Informazioni relative al trattamento dei dati personali"
- modello 5, indicando anche la possibilità di presentare ricorso al Difensore regionale;

VISTO l'allegato schema di "Regolamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l'esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato", che recepisce le sopra descritte necessità di adeguare le disposizioni aziendali in materia di accesso documentale e di accesso civico, e che sostituirà integralmente il Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 802 del 12.10.2017, da ritenersi conseguentemente abrogato;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa ATS, espresso con nota del 30.8.2018;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "Regolamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l'esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato";
2. di dare atto che il precedente "Regolamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l'esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato" approvato con deliberazione n. 802 del 12.10.2017 si intende abrogato;
3. di disporre la pubblicazione del nuovo Regolamento sul sito web aziendale nell'area "Amministrazione Trasparente", nella sotto sezione – Altri contenuti – corruzione – accesso civico, in sostituzione di quello abrogato.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Mara Azzi*




Allegati: n. 1

pagina bianca annullata

Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto:

Approvazione nuovo "Regolamento dell' Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l'esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato" in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 802 del 12.10.2017

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta la regolarità tecnico amministrativa della proposta di delibera di cui in epigrafe.

Bergamo, 31 AGO. 2018

Il responsabile del procedimento

Il Dirigente



(timbro e firma)

PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO E SOCIOSANITARIO

In relazione alla proposta di delibera di cui in epigrafe, si esprime parere favorevole.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Adriano Vaini

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Barbaglio

Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Calicchio

*Deliberazione sottoscritta dal Vice
Direttore Amministrativo Dott. Piero Canino*

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile dell' Area Affari Generali e Legali attesta che la deliberazione di cui in epigrafe è stata pubblicata mediante inserimento sul sito telematico aziendale - sezione albo telematico dal _____ al _____.

Bergamo, _____

Il dirigente
Dott. Matteo Berti

